

del reato di cui "all'art. 171 della legge 22.4.1941 nr 633 perchè in qualità di legale rappresentante del punto vendita denominato [REDACTED] ubicato in Vercelli presso il Centro Commerciale Carefour trasmetteva o comunque diffondeva al pubblico attraverso il provider radio denominato "[REDACTED] S.a.s." opere musicali tutelate dalla SCF Consorzio fonografici la quale comunicava in data 6.02.2015 alla Compagnia G.d.f. di Corsico che i punti vendita del marchio "[REDACTED]" non risultano in possesso di regolare licenza per la diffusione al pubblico di opere musicali tutelate da SCF per conto di produttori di tali opere.

Accertato in Vercelli in data 04.03.2015"

APPELLANTE il PUBBLICO MINISTERO

avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli in data 4.10.2016 che:

“ Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVE [REDACTED] dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato. “

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale: si richiama all'appello del P.M., chiede in parziale riforma la condanna dell'imputato ad € 140,00 di multa

Il difensore dell'imputato: chiede la conferma della sentenza e l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 1593 de 4.10.2016 il Tribunale di Vercelli, decidendo in composizione monocratica ed all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [REDACTED] con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in relazione all'accusa di avere, in qualità di legale rappresentante della società titolare del punto vendita recante l'insegna [REDACTED], esistente all'interno del Centro Commerciale Carrefour di Vercelli, diffuso opere musicali tutelate dal diritto di autore in assenza della regolare licenza dei produttori, per i quali operava il consorzio fonografici SCF.

La sentenza è stata impugnata dal P.M. .

2. U. J.

Il difensore della persona offesa ed il difensore dell'imputato hanno depositato memorie difensive. All'odierna udienza, assente l'imputato, il PG ed il difensore dell'imputato hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto provato l'elemento oggettivo del reato perché dall'accertamento eseguito dalla GdF era emerso che nel punto vendita venivano diffusi brani musicali in assenza di una licenza rilasciata dai produttori e l'imputato era il legale rappresentante (la Corte precisa che nella CNR del 4.3.2015 è precisato che [REDACTED] era il legale rappresentante della srl [REDACTED], titolare del punto vendita presente nel centro commerciale Carrefour di Vercelli, ed esistevano molte società che gestivano i punti vendita [REDACTED]).

Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto carente la prova dell'elemento soggettivo perché dai documenti 7 ed 8 , prodotti dal difensore dell'imputato, risultava la prova del mandato conferito alla SIAE dal consorzio SCF, relativamente ai diritti di utilizzazione economica dei supporti fonografici, e tale situazione doveva avere indotto l'imputato a ritenere che con il pagamento dei compensi alla SIAE fosse stato assolto anche l'obbligo relativo alla diffusione della musica all'interno dell'esercizio commerciale.

A conforto di tale convincimento il Tribunale ha evidenziato che l'imputato aveva provveduto alla regolarizzazione pagando complessivi € 25.378,95.

Il P.M. appellante contesta la decisione sostenendo che: dai documenti prodotti dall'imputato non risultava il mandato alla SIAE per gli esercizi commerciali, che erano destinati alla vendita e che costituivano una categoria diversa dai pubblici esercizi per cui esisteva il mandato alla SIAE; l'imputato aveva dichiarato che per i punti vendita [REDACTED] non era stata ottenuta la licenza dei produttori e ciò escludeva l'errore; se SIAE fosse stata effettivamente delegata per la raccolta dei compensi avrebbe informato l'esercente; il pagamento effettuato dopo l'intervento della GdF dimostrava la consapevolezza dell'illecito penale, la regolarizzazione riguardava solo l'anno 2014 e non anche gli anni precedenti, ed era strumentale alla pendenza dei procedimenti amministrativo e penale; la regolarizzazione ed anche la successiva licenza non costituivano cause di estinzione del reato; nel caso di specie non operava la disciplina dell'errore e l'ignoranza della legge non era giustificabile perché l'imputato era un

professionista, e se avesse adempiuto il dovere di informazione avrebbe appreso della necessità della licenza già attraverso la sas Radio [REDACTED] (il P.M. appellante richiama sul punto il verbale del 17.2.2015 ed il doc. 13 prodotto con la memoria della p.o. depositata in primo grado- contratto di licenza concluso tra SCF Consorzio Fonografici e la sas Radio [REDACTED] che gestiva il servizio di predisposizione di palinsesti audio personalizzati -).

Con l'appello il P.M. chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di €140 di multa o ad altra meglio ritenuta.

Il difensore dell'imputato ha ribadito che il rapporto esistente tra SCF e SIAE aveva indotto l'imputato, incolpevolmente, a ritenere che il compenso pagato a SIAE comprendesse anche le somme spettanti a SCF; sottolinea sia l'immediata attivazione per riparare l'omissione sia che la regolarizzazione aveva riguardato gli anni 2014 e 2015 e che le somme dovute erano esigue sia la buona fede ed assenza di dolo, desumibili dall'ammissione della mancanza della licenza.

La Corte ritiene che l'appello sia fondato.

Ed invero, il Tribunale ha accertato l'esistenza dell'elemento oggettivo : nel punto vendita sono stati diffusi i brani musicali tutelati dal diritto d'autore in assenza della licenza rilasciata dai titolari dei diritti di utilizzazione economica connessi all'esercizio del diritto d'autore (diritti regolati nel titolo II della L. n. 633/1941).

Per la Corte nel caso di specie, sussiste anche la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato perché, difettando un contratto per i diritti connessi (circostanza ammessa alla GdF) , [REDACTED] non può avere ritenuto che le somme versate alla SIAE comprendessero anche il compenso per tali diritti, che sono distinti dal diritto di cui è titolare l'autore del brano musicale: il compenso relativo ai diritti connessi presupponeva un contratto con il titolare o un suo rappresentante ed in mancanza di un contratto era evidente che [REDACTED] non potesse pensare che stava pagando alla SIAE, quale mandataria del consorzio SFC, anche il compenso relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto di autore. Solo un contratto avrebbe consentito a [REDACTED] di conoscere il compenso dovuto ed anche la modalità di pagamento (direttamente al titolare del diritto o tramite un mandatario).

Un verosimile errore sulla disciplina relativa ai diritti connessi all'esercizio del diritto di autore non è scusabile perché l'imputato è un operatore professionale, e se avesse operato con la dovuta diligenza avrebbe appreso anche dell'esistenza dei diritti connessi alla diffusione dei brani musicali nell'esercizio commerciale, così come ha appreso dell'esistenza dei diritti di utilizzazione economica di cui è titolare l'autore (sulla inescusabilità dell'errore in presenza di obblighi di informazione sulle norme che disciplinano l'attività professionale esercitata si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 34172/2017) .

Ne consegue che l'avvenuto pagamento del compenso, dopo l'accertamento della GdF, non è rilevante per escludere il dolo, e con anzichè sentenza la S.C. ha precisato che il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) della L. n. 633/1941 è istantaneo e si consuma al momento della fruizione dell'opera senza averne diritto.

Nel caso di specie la regolarizzazione successiva non è causa di estinzione del reato .

In presenza della prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato sussiste la responsabilità dell'imputato e la sentenza viene riformata.

2. All'imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'immediata ammissione ed anche dell'avvenuta regolarizzazione (la Corte evidenzia che l'importo indicato dal Tribunale si riferisce a tutti i punti vendita ██████████ ██████████ oggetto degli accertamenti ed agli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015- v. prospetto doc. 4 - e fatture doc.5 , documenti prodotti dall'Avv. ██████████ in primo grado).

Tenuto conto della pena edittale, della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato desunta dalle condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale per reati commessi anteriormente e successivamente (concorso in uso di segni distintivi alterati di prodotti industriali , concorso in ricettazioni, falsità materiale in certificati, falsità ideologica in atto pubblico) la pena viene determinata in €450 di multa, ridotta ad € 300 di multa per le circostanze attenuanti generiche e ulteriormente ridotta ad € 200 di multa per il rito.

3. L'imputato è tenuto a pagare le spese di entrambi i gradi .

Si reputa equo il termine di gg. 40 per il deposito della motivazione.

5 W. P.

PQM

La Corte d'appello

Visto l'art. 605 c.p.p.


In riforma dell'appellata sentenza , dichiara ██████████ responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

indica in giorni 40 il termine per il deposito dei motivi della decisione

Torino 8.3.2018

Il Consigliere est.

Dott. Maria Alvau



Il Presidente

Dott. Franco Corbo



Depositato in Cancelleria

10-04-2018

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Dott. Stefania ALESSO)

